

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 690

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ZARDINI

Modifiche all’articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti l’efficacia della copertura assicurativa nei casi di uso condiviso di veicoli privati

Presentata il 5 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si avvertono sempre di più alcune problematiche (riscaldamento globale, inquinamento, tutela della salute) che investono il pianeta, le nazioni ed i centri urbani. Oggi le città ed i centri urbani sono profondamente cambiati ed hanno sempre più bisogno di risolvere alcuni problemi fondamentali, quali l’inquinamento, la congestione del traffico e la tutela della salute dei cittadini, che possono essere affrontati con una pluralità di strumenti, tra i quali l’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile privata per recarsi al lavoro.

Occorre non solo attuare i contenuti dei trattati internazionali per scongiurare la crisi ambientale che interessa l’intero pianeta ma anche scoprire ed adottare nuovi strumenti per contrastare gli effetti negativi derivanti dall’uso spregiudicato delle risorse.

Il sistema dei trasporti privati vive un’epoca di profondi cambiamenti su scala globale. Sono in numero sempre crescente, soprattutto nelle città e nei grandi centri urbani, i cittadini che cercano e sperimentano soluzioni per la mobilità urbana più economiche e più sostenibili rispetto alla tradizionale automobile di proprietà. Il *car pooling* si è trasformato in una realtà tangibile e concreta. Per tale motivo, e per gli effetti sulla riduzione dell’inquinamento e dei costi, occorre adeguare la legislazione alle nuove esigenze con l’introduzione dell’infortunio *in itinere* per coloro che utilizzano il *car pooling* per recarsi al lavoro.

Inoltre, occorre tenere presente che la dipendenza dall’estero in materia energetica impone all’Italia di promuovere forme alternative di trasporto che incidano posi-

tivamente sul consumo e sul risparmio energetico.

Nella XVII legislatura il Parlamento ha approvato disposizioni che riconoscono l'infortunio *in itinere* per coloro che utilizzano la bicicletta durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (articolo 5, commi 4 e 5, della legge n. 221 del 2015, che hanno modificato a tal fine il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965).

La presente proposta di legge, riconoscendo l'infortunio *in itinere* anche per coloro che usano il *car pooling*, risponde alle esigenze sociali ed economiche di uno Stato moderno che pone attenzione:

all'impatto ambientale (inquinamento acustico, atmosferico ed emissione del gas serra);

ai costi legati alla mobilità urbana (benzina);

alla tutela della salute dei cittadini (aspettativa di vita più lunga, riduzione dello *stress*);

al traffico sulle strade (decongestione del traffico, riduzione degli incidenti *in itinere*).

Nella società del terzo millennio bisogna considerare che la crisi economica e l'importazione delle fonti di energia obbligano l'Italia a riorganizzare la mobilità urbana con nuovi strumenti che ricadano positivamente sul consumo e sul risparmio energetico, che in questo caso sono rappresentati dall'utilizzo del *car pooling*. Il *car pooling* genera specifici benefici per l'azienda e per lavoratori:

aumento della soddisfazione dei lavoratori;

puntualità dei dipendenti nell'arrivo al lavoro;

diminuzione dello *stress*;

riduzione delle assenze dovute agli scioperi dei mezzi di trasporto pubblico e ad altri imprevisti;

diminuzione dei costi di carburante.

È urgente e fondamentale riconoscere ai lavoratori che utilizzano il *car pooling*, in caso di incidente, la piena tutela derivante dall'infortunio *in itinere* per l'impatto positivo che tale mezzo di trasporto implica sul benessere sociale ed economico dei cittadini. Dalle considerazioni esposte muove la presente proposta di legge.

Secondo la Cassazione (si veda, ad esempio, la sentenza n. 17685 del 7 settembre 2015) per « infortunio *in itinere* » si intende l'infortunio occorso al lavoratore durante il « normale percorso » di andata e ritorno tra il luogo di abitazione e il luogo di lavoro, ovvero tra due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, oppure tra il luogo di lavoro e quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

Per « normale percorso » si intende quello « più breve e diretto »; gli incidenti verificatisi nel corso di deviazioni o in differenti tragitti non vengono risarciti. In via eccezionale, è possibile scegliere il percorso più lungo, ma solo se giustificato da particolari condizioni di viabilità (traffico, lavori in corso in una strada e simili). L'infortunio è riconosciuto in caso di interruzioni o deviazioni effettuate in attuazione di un ordine impartito dal datore di lavoro, per « necessità », e quindi per cause di forza maggiore, per esigenze essenziali e improrogabili o per l'adempimento di obblighi penalmente rilevanti; è consentito l'utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato (è questo il caso in cui la zona dove si trova il posto di lavoro non è servita da mezzi pubblici o, per raggiungerla con tali mezzi, il tempo sarebbe eccessivo e troppo oneroso). Secondo la Cassazione, è consentito utilizzare il mezzo privato quando non vi sono mezzi pubblici in tale tratta; esistono mezzi pubblici ma essi non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro, oppure sono eccessivamente disagiati o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.

La presente proposta di legge introduce un nuovo periodo nel terzo comma dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

n. 1124, al fine di prevedere la possibilità di riconoscere l'infortunio *in itinere* anche nel caso in cui si utilizzi un servizio di auto condivisa per effettuare il percorso casa-lavoro (*car pooling*). In questo caso l'utilizzo di tale servizio deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che intende attivare un servizio di auto condivisa nel percorso casa-lavoro (*car pooling*) dia comunicazione scritta al datore di lavoro, almeno sette giorni prima della data di attivazione del nuovo sistema di trasporto, del veicolo utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti

il veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria. In tal caso, il percorso effettuato tra il luogo di abitazione e quello di lavoro utilizzando un servizio di *car pooling* è considerato compreso nel « normale percorso » casa-lavoro e quindi può essere indennizzato quale infortunio *in itinere*. Inoltre, si modifica l'ultimo periodo del citato terzo comma allo scopo di prevedere che « in ogni caso » siano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « L'uso condiviso di veicoli privati nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che vuole attivare il servizio di uso condiviso comunichi al datore di lavoro in forma scritta, almeno sette giorni prima della data di attivazione del servizio stesso, il veicolo utilizzato, i soggetti che condividono il servizio, gli estremi del documento che attesta l'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti del veicolo, il percorso da effettuare e la relativa fascia oraria »;

b) al quinto periodo, le parole: « Restano, in questo caso » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di cui al terzo e al quarto periodo restano ».

